SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 37

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 1984)

INDICE

COLOMBO Vittorino (V.): Sui motivi dell'esclusione della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate dal comitato di gestione della Cassa conguaglio del settore elettrico (830) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 604

Sui danni economici derivanti alle aziende distributrici di energia elettrica da quanto stabilito dalla « Nuova disciplina delle Casse conguaglio per il settore elettrico » in merito al versamento periodico che dette aziende sono tenute ad effettuare alla Cassa stessa (937) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 604

FOSCHI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Silvano Fabbri residente in Rimini (Forlì) (1031) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 605

FRASCA: Sull'opinione del Governo in merito alla Raccomandazione approvata dall'Assemblea dell'UEO il 19 giugno 1984 concernente la situazione in Medio Oriente e la sicurezza europea (1067) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 606

GIACCHÈ ed altri: Sull'opportunità di rendere noto il ruolo svolto dalla nave italiana « Cortina », che trasportava armi di provenienza americana per l'esercito di Gemayel, durante il ritiro del contingente italiano in Libano (1182) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 609

GIUSTINELLI ed altri: Per il potenziamento dell'organico del Tribunale di Terni e delle Preture di Terni, Narni e Amelia (1055) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 607

MILANI Eliseo: Sulla veridicità della notizia secondo la quale contemporaneamente all'imbarco del contingente italiano in Libano, sarebbe approdata una nave da trasporto italiana con armamenti diretti alle forze militari del presidente Gemayel (1180) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 608

PINTO Michele: Sulla carenza di organico degli ufficiali giudiziari presso il Tribunale di Sala Consilina (Salerno) (1077) risposta MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 609

RIGGIO: Sui provvedimenti che si intendono adottare di fronte ai disservizi della compagnia aerea « Alitalia » sulla linea Roma-Palermo (782) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 610

SEGA: Sui motivi del ritardo nella concessione dell'assegno vitalizio di benemerenza a favore della signora Bruna Felicardi, vedova del perseguitato politico Severino Zago (1087) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 611

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

VALITUTTI: Sull'opportunità, stante la proliferazione di corsi e scuole di danza classica, di imporre la visita medica per idoneità fisica ai giovani in età di scuola dell'obbligo ed un titolo di specializzazione agli insegnanti (849) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 611

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'interrogante, nel prendere conoscenza della nuova regolamentazione per la Cassa conguaglio del settore elettrico, recentemente pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale*, ha rilevato con sorpresa che dal comitato di gestione risulta esclusa la rappresentanza della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate, che in precedenza ne aveva sempre fatto parte.

Si chiede, pertanto, di conoscere dal Ministro se si sia trattato di una deplorevole svista, che dovrebbe venire immediatamente corretta, o, in caso diverso, quali motivi abbiano indotto a una decisione che appare totalmente ingiustificata e discriminante.

(4 - 00830)

(8 maggio 1984)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In data 18 aprile 1984 la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato la « Nuova disciplina della cassa conguaglio per il settore elettrico » deliberata dalla giunta del CIP.

Tale nuova disciplina, oltre ad escludere inspiegabilmente dal comitato di gestione ogni rappresentanza delle aziende elettriche municipalizzate (vedi interrogazione dello scrivente n. 4 - 00830 in data 8 maggio 1984), ha innovato anche nel senso di imporre alle aziende distributrici di energia elettrica il versamento periodico alla cassa conguaglio del sovrapprezzo « fatturato » anzichè, come fino ad ora, del sovrapprezzo « incassato ».

Se ciò dovesse essere interpretato alla lettera, non è chi non veda l'indebito grave onere che ne deriverebbe alle aziende, che in tutti i casi di morosità o di ritardato pagamento sarebbero costrette ad anticipare importi non ancora introitati. Si segnala che ciò non riguarderebbe solo utenze individuali, ma anche grandi utenze come IACP, aziende pubbliche di trasporto, USL, enti pubblici, Ministeri.

L'interrogante chiede al Ministro, presidente delegato del CIP, di dare assicurazione che di ciò sarà tenuto conto nell'emanazione delle modalità di applicazione ai sensi del punto 7 della citata delibera, nel senso di precisare che il sovrapprezzo fatturato debba essere periodicamente versato alla cassa conguaglio dopo che sia avvenuto il pagamento delle fatture relative da parte degli utenti.

(4 - 00937)

(31 maggio 1984)

RISPOSTA. (*) — Con riferimento alle interrogazioni della signoria vostra onorevole, si fa presente che la precedente disciplina era incentrata sul rimborso del costo dei combustibili necessari alla produzione termoelettrica. Tale rimborso implicava un puntuale riscontro, centrale per centrale, dell'onere sostenuto attraverso una procedura particolarmente articolata e complessa.

Ciò determinava, oltre a notevoli ritardi nella corresponsione dei rimborsi, disavanzi nei bilanci della Cassa, incompatibili con le vigenti norme di legge (decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98).

La nuova disciplina adottata con il provvedimento CIP n. 13, del 6 aprile 1984, è improntata alla corresponsione di un contributo per la produzione di energia termoelettrica e di un conseguente automatico adeguamento del sovrapprezzo al variare del costo dei combustibili.

Tali procedure richiedono adempimenti notevolmente semplificati ed agevoli, che consentono una tempestiva corresponsione del contributo, nonchè la eliminazione delle insolvenze riscontrate nel passato a carico della Cassa.

Con la nuova normativa sono venuti di conseguenza a mancare i presupposti per

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

non confermare il numero dei membri del comitato in 8, nei limiti stabiliti dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che all'articolo 2 prevede il comitato di gestione composto di regola da non più di 5 membri.

Poichè per motivi tecnici amministrativi devono far parte del comitato i rappresentanti delle amministrazioni vigilanti del CIP e del Ministero del tesoro, dell'Enel, che è destinatario di oltre il 99 per cento del movimento complessivo della Cassa, e del Ministero dell'industria che esercita istituzionalmente la vigilanza sul settore, ne consegue che sono rimasti esclusi gli altri 3 membri, e cioè i rappresentanti del Ministero delle finanze, delle industrie elettriche minori e delle aziende elettriche municipalizzate.

Per quanto riguarda, poi, il versamento del sovrapprezzo termico, va rilevato che, al punto 1 del provvedimento citato, si stabilisce che le imprese distributrici provvederanno a versare periodicamente alla Cassa conguaglio il sovrapprezzo fatturato, secondo le modalità che saranno fissate dal presidente delegato del CIP. È in quella sede quindi che il problema posto verrà affrontato ed in essa si terranno nel conto dovuto le esigenze delle aziende distributrici.

Il riferimento al sovrapprezzo fatturato trova giustificazione nella necessità di dare un'interpretazione autentica e definitiva a disposizioni che, nel passato, hanno dato luogo a controversie interpretative. Non si tratta di innovazioni, in quanto già sulla base del quadro normativo precedentemente vigente si poteva, e doveva, individuare nella fatturazione l'elemento preso a riferimento per la quantificazione degli obblighi verso la Cassa conguaglio.

Una diversa interpretazione comporterebbe, come in effetti è accaduto, conseguenze del tutto inaccettabili.

In tal caso, infatti:

l'utente di energia elettrica, nello stipulare il contratto di fornitura, assumerebbe, oltre l'obbligo di pagare il prezzo al fornitore, anche quello di pagare il sovrapprezzo alla Cassa conguaglio;

l'utente moroso dovrebbe essere perseguito dall'impresa distributrice per il mancato pagamento del prezzo della tariffa e dalla Cassa conguaglio per il mancato pagamento del sovrapprezzo, malgrado l'unicità della fattura;

si determinerebbe un disinteresse delle imprese distributrici alla riscossione del sovrapprezzo e viceversa si impedirebbe alle stesse, nei casi in cui ciò si rivelasse opportuno per ragioni contingenti, di concedere dilazioni di pagamento all'utente per la parte relativa al sovrapprezzo stesso;

la Cassa conguaglio, per riscuotere i sovrapprezzi nei confronti degli utenti morosi, dovrebbe verificare preliminarmente la legittimità della richiesta, il che non potrebbe avvenire che sulla base dei dati fornitile dall'impresa distributrice;

il Ministero del tesoro e le Intendenze di finanza verrebbero gravate di un lavoro notevolissimo, in quanto dovrebbero occuparsi di tutte le utenze morose, che in effetti sono numerosissime.

Compatibilmente comunque con quanto sopra premesso in via generale e di principio, in sede di emanazione delle norme di applicazione si potrà tener conto, anche sotto tale aspetto, delle esigenze delle aziende distributrici.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(26 settembre 1984)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che Fabbri Silvano, nato a Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) il 14 novembre 1922 e residente a Rimini, in via Flaminia Conca n. 6, è tuttora in attesa della definizione della pratica di pensione diretta di guerra da ormai lungo tempo richiesta e per la quale ha avuto il riconoscimento positivo della Commissione medica competente, l'interrogante chiede di conoscere lo stadio della pratica e i tempi presumibilmente ancora necessari per la relativa definizione.

(4 - 01031)

(12 luglio 1984)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra diretta, posizione n. 1440221/N.G., relativa al signor Silvano Fabbri, è stata definita con determinazione n. 3538258 del 23 giugno 1984, concessiva di trattamento pensionistico di seconda categoria, a decorrere dal 1° marzo 1982, a vita.

Il relativo ruolo di variazione n. 8096414 è stato trasmesso, con elenco n. 26 del 15 settembre 1984, alla Direzione provinciale del tesoro di Forlì per il pagamento degli assegni all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(4 ottobre 1984)

FRASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la politica del Governo in relazione alla Raccomandazione n. 483, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'UEO il 19 giugno 1984, concernente la situazione in Medio Oriente e la sicurezza europea.

Con la Raccomandazione in oggetto l'Assemblea chiede al Consiglio dei ministri dell'UEO di coordinare le politiche dei Paesi membri nei confronti dell'Iran e dell'Iraq, allo scopo di ristabilire la pace tra i due Paesi; di confermare, sotto il controllo dell'Agenzia per il controllo degli armamenti, le dichiarazioni dei Paesi membri secondo le quali questi Paesi non avrebbero fornito, nè direttamente nè indirettamente, armi chimiche ai belligeranti; di esigere il ritiro totale dal Libano di tutte le forze straniere, ad eccezione di quelle delle Nazioni Unite (in applicazione delle Risoluzioni nn. 508 e 509 dell'ONU); di ricordare, in attuazione della dichiarazione di Venezia, che la stabilità in Medio Oriente passa attraverso il riconoscimento di Israele da parte dell'OLP e attraverso il riconoscimento, da parte di Israele, del diritto del popolo palestinese ad avere una propria patria e ad essere rappresentato dall'OLP; di ribadire la condanna della politica di installazione di coloni da parte di Israele nei territori occupati dopo il 1967, mettendo questo Paese in guardia di fronte alla possibilità di procedere a nuove espulsioni delle popolazioni arabe dai territori occupati.

(4 - 01067)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. — La politica seguita dal Governo italiano nei confronti delle diverse crisi mediorientali si svolge certamente in maniera conforme alle linee indicate nella Raccomandazione n. 403, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'UEO il 19 giugno 1984.

Per quanto riguarda in particolare i punti citati dalla signoria vostra onorevole, va ricordato che l'Italia si è adoperata presso le istanze internazionali competenti, come pure nel quadro dei contatti bilaterali con le parti interessate, in favore di una soluzione negoziale della guerra tra Iran e Iraq, mettendo in guardia contro ogni inziativa suscettibile di causare un allargamento del conflitto. Il nostro Paese ha inoltre appoggiato l'azione del Segretario generale delle Nazioni Unite che ha permesso di ottenere una sospensione dei bombardamenti contro gli obiettivi civili.

Circa la questione delle armi chimiche, gli avvenimenti degli ultimi mesi confermano come non si possa che assumere, nel settore della proibizione e del controllo di tali armi di distruzione di massa, un approccio globale che le metta al bando in ogni parte del mondo. È questo l'obiettivo che viene perseguito nel quadro dei lavori della Conferenza sul disarmo di Ginevra, dove si negozia da anni un accordo che proibisca il possesso e la produzione di armi chimiche nonchè la distruzione delle loro scorte sotto un efficace regime di sorveglianza. Tali verifiche non possono che essere globali ed una soluzione di carattere meramente regionale non sarebbe sufficiente. Un inasprimento dei controlli riguardante solamente i Paesi della UEO che, come giustamente rilevato dalla signoria vostra onorevole, sono già sottoposti a verifiche da parte dell'Agenzia per il controllo degli

armamenti, costituirebbe una soluzione forzatamente parziale, quindi insufficiente, tanto più che si tratta di Paesi in cui vige la massima trasparenza anche nei settori più delicati della difesa.

Per quanto più specificamente riguarda il nostro Paese, non si può che ribadire, come si ebbe già a dire in Parlamento, che l'Italia non produce armi chimiche. Essa pertanto non le ha mai esportate, nè ha mai esportato sostanze tossiche letali. Nonostante l'esistenza accertata di dispositivi chimici offensivi che potrebbero in caso di conflitto essere impiegati contro il nostro Paese, l'Italia non si è dotata nè in proprio nè per conto dell'Alleanza atlantica di tali armamenti e l'addestramento che le Forze armate italiane ricevono in questo campo risponde esclusivamente ad esigenze di difesa passiva. Il Governo italiano ha pertanto tutte le carte in regola per adoperarsi attivamente per la conclusione di un accordo internazionale di proibizione globale delle armi chimiche.

L'Italia, inoltre, ha sempre sostenuto che una soluzione pacifica della questione libanese non può essere ottenuta che salvaguardando l'unità, l'indipendenza e l'integrità nazionale del Paese, ed ha sottolineato l'importanza che si giunga al ritiro di tutte le truppe straniere, ad eccezione dei contingenti ONU la cui permanenza sia richiesta dal Governo libanese.

Il nostro Paese, infine, si è ripetutamente pronunciato, sia a titolo nazionale, sia nell'ambito comunitario, in favore del riconoscimento del diritto all'esistenza di tutti gli Stati della regione, incluso Israele, nonchè dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, considerata quale rilevante espressione del popolo palestinese, e ad un futuro processo di pace. Tale processo dovrà essere basato sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dello stesso popolo palestinese, con tutto ciò che questo comporta. Negli stessi contesti il Governo italiano ha ripetutamente affermato la propria convinzione che la politica degli insediamenti ebraici nei territori occupati costituisce un fattore gravemente negativo nei confronti dell'avvio del processo di pace.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CORTI

(4 ottobre 1984)

GIUSTINELLI, GROSSI, COMASTRI, RASIMELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave crisi che investe il Tribunale di Terni e le Preture di Terni, Narni e Amelia, ove l'inadeguato numero di magistrati in servizio ha determinato pesanti disfunzioni nell'amministrazione della giustizia, a fronte di un accresciuto contenzioso civile, del lavoro e penale;

se non ravvisi l'estrema urgenza di provvedimenti volti a riportare alla normalità i suddetti uffici giudiziari, dotandoli degli organici indispensabili (il Tribunale di Terni, con meno magistrati del 1974, ha pendenti 4152 procedimenti; la Pretura ha in carica solo 3 pretori su 7; le Preture di Narni e Amelia sono da tempo senza titolare);

se, dopo il recente sciopero promosso dall'Ordine degli avvocati e procuratori di Terni e la decisione di proseguire lo stato di agitazione fino al 31 luglio 1984, con l'astensione anche dagli interrogatori dei fermati e degli arrestati e la minaccia di prendere in considerazione la cancellazione di tutti gli iscritti dall'albo e le dimissioni dei vice pretori onorari e dei conciliatori, non intenda sollecitamente procedere ad un risolutivo esame della situazione accogliendo la richiesta di incontro avanzata dagli avvocati ternani, ai quali è stata espressa piena solidarietà dallo stesso Consiglio nazionale degli avvocati e procuratori.

(4 - 01055)

(18 luglio 1984)

RISPOSTA. — Dal prospetto allegato (*), concernente i dati relativi agli organici, agli indici di lavoro e ai posti vacanti negli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Terni, non emerge una grave « inadeguatezza » del « numero dei magistrati in servizio » evidenziata nella interrogazione,

in quanto, al contrario, la relativa dotazione organica appare sufficientemente adeguata, nel quadro generale della situazione giudiziaria del Paese, al carico di lavoro.

In realtà l'insoddisfacente funzionalità dei predetti uffici è dovuta essenzialmente al continuo avvicendarsi dei giudici e alla non tempestiva copertura, in taluni casi, dei posti rimasti vacanti, con conseguente lievitazione delle pendenze.

Questa situazione, peraltro, è destinata ad evolversi rapidamente in senso positivo, atteso che tutti i posti in organico degli uffici di quel circondario sono stati recentemente coperti.

L'unico posto ancora vacante, che riguarda la Pretura di Terni, è stato messo a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* n. 9/1984.

Ai rappresentanti degli avvocati ternani questo Ministero ha già avuto occasione di sottolineare l'attenzione con la quale segue i problemi della giustizia di Terni e le iniziative promosse per accrescere la funzionalità degli uffici giudiziari del circondario.

(*) SITUAZIONE DELLA MAGISTRATURA NEL CIRCONDARIO DI: *TERNI* (6,86)

Presidente: presente

Presidente sezione: pianta 1, presente

Giudici: pianta 6, vacanze 0, presenti 6

PROCURA REPUBBLICA TERNI

Procuratore: presente

Sostituti: pianta 2, vacanze 0, presenti 2

PRETURA TERNI (5,39)

Consigliere appello: presente

Pretori: pianta 4, vacanze 2, presenti 2

PRETURA AMELIA (0,71)

Pretori: pianta 1, vacanze 0, presenti 1

PRETURA NARNI (0,70)

Pretori: pianta 1, vacanze 0, presenti 1

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(4 ottobre 1984)

MILANI Eliseo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Premesso:

1) che, sia pure con grave ritardo, il Governo italiano ha deciso di ritirare dal Libano il contingente militare inquadrato nella Forza multinazionale di pace, rilevando l'obiettiva impossibilità di adempiere ai compiti assegnati a tale Forza dagli atti istitutivi, stante il radicale mutamento della situazione interna libanese;

2) che il contingente militare italiano — che, nonostante le riserve che pure possono gravare sul significato politico della spedizione libanese, deve ascrivere a proprio merito indiscutibile l'aver assolto esclusivamente ai compiti assegnatigli, senza trasformare la propria presenza a Beirut in quella di un corpo di spedizione militare propriamente detto — ha dunque lasciato le posizioni nei campi palestinesi della periferia di Beirut perchè la sua missione era diventata ormai impraticabile;

3) che il Governo italiano ha sempre ribadito che l'unica giustificazione della presenza militare a Beirut era quella, esplicitata nello scambio di note del 29 settembre 1982, di proteggere le popolazioni civili palestinese e libanese e di sostenere il processo di pacificazione guidato da un Governo unitario, rappresentativo di tutte le comunità etnico-religiose e di tutti gli schieramenti politici libanesi,

si chiede di conoscere:

quale significato assuma oggi la decisione di lasciare che il battaglione San Mar-

co incroci al largo delle coste libanesi imbarcato sull'unità da sbarco « Caorle », dove ovviamente non potrà adempiere in alcuna misura alla missione di proteggere la popolazione civile, se non nel senso — inaccettabile politicamente, costituzionalmente e moralmente, e comunque sempre escluso nelle dichiarazioni ufficiali del Governo italiano — di minacciare rappresaglie militari contro le parti del conflitto civile libanese, secondo i gravi precedenti dei bombardamenti effettuati dalle forze aeronavali americane e francesi;

se risponda a verità la notizia secondo cui, contemporaneamente all'imbarco del contingente italiano a Beirut, sarebbe approdata una nave da trasporto italiana con armamenti diretti alle forze militari del presidente Gemayel e se il Governo — essendone informato — abbia fatto tutto quanto era in suo potere per evitare questa incredibile « coincidenza », che avrebbe potuto provocare conseguenze gravissime per l'incolumità dei militari italiani.

(4 - 01180)

(25 settembre 1984)

GIACCHÈ, MORANDI, FERRARA Maurizio, BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che anche in occasione dell'annuncio in Commissione difesa questa ha richiesto di essere tempestivamente informata sul ritiro del contingente italiano da Beirut, si chiede se il Ministro non ritenga di dover rendere le richieste, doverose informazioni, anche in relazione alle notizie di interferenza sulle manovre di imbarco da parte della nave italiana « Cortina » che trasportava armi di provenienza USA per l'esercito di Gemayel e alle notizie sullo stazionamento di parte del contingente ritirato su navi militari italiane al largo della costa libanese.

In particolare, si chiede di sapere:

se la protezione di cui ha usufruito la nave da trasporto « Cortina » da parte della squadra navale italiana sia stata in qualche modo concordata, e con quale comando, se sia intervenuta alcuna consultazione con il Governo e quali misure siano state adottate per evitare il rischio di coinvolgimento in azioni militari;

se la permanenza, dopo il ritiro del contingente, di un raggruppamento navale e di militari del « San Marco » al largo delle coste libanesi (da dove non potranno ovviamente assolvere alle funzioni originariamente previste per la Forza multinazionale) non configuri una nuova missione non prevista da alcun accordo internazionale, nè rispondente agli orientamenti e alle decisioni del Parlamento italiano.

(4 - 01182)

(25 settembre 1984)

RISPOSTA (*). — Con riferimento al solo quesito non superato dagli avvenimenti, si assicura che la squadra navale italiana era stata dislocata nelle acque di Beirut con l'unica funzione di proteggere le operazioni di reimbarco del nostro contingente, e, pertanto, essa non ha fornito alcuna protezione alla nave « Cortina », la cui presenza nelle medesime acque, durante le suddette operazioni di reimbarco, non era d'altra parte nota.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(6 ottobre 1984)

PINTO Michele. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che gli avvocati e procuratori del foro di Sala Consilina, dopo aver reiteratamente, ma inutilmente, dichiarato lo stato di agitazione della categoria, sono stati costretti a proclamare una nuova astensione dalle udienze, nel tentativo di richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla carenza di organico degli ufficiali giudiziari;

che tale carenza si è aggravata proprio in conseguenza del passaggio della Pretura di Sapri al Tribunale di Sala Consilina, poichè l'organico degli ufficiali giudiziari, ben lungi dall'essere, come atteso e dovuto, congruamente adeguato alle accresciute esigenze, ha subìto, invece, una ingiustificata ed incomprensibile diminuzione, con grave, in-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

tuibile danno per i tempi ed i modi di gestione della giustizia civile e penale,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendono assumere per ovviare ai lamentati inconvenienti ed assicurare l'immediata ripresa, nel Tribunale di Sala Consilina, della complessiva funzionalità della giustizia.

(4 - 01077)

(25 luglio 1984)

RISPOSTA. — Gli organici del personale degli ufficiali giudiziari, sia dell'ufficio unico di Sala Consilina, che degli uffici del relativo circondario, sono al completo.

L'opportunità di procedere all'aumento delle piante organiche dello stesso personale sarà adeguatamente valutata, in occasione della revisione generale delle piante organiche del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, da un'apposita Commissione di studio istituita allo scopo presso questo Ministero, i cui lavori termineranno entro l'anno in corso.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(4 ottobre 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi disservizi della compagnia « Alitalia » sulla linea Roma-Palermo, che causano gravi disagi ai viaggiatori.

Più di una volta si è verificato che i passeggeri, pur muniti di regolare prenotazione, non sono stati accettati per chiusura anticipata del volo, pur essendosi presentati all'accettazione molto prima del termine stabilito. Anche sabato 7 aprile 1984 si è ripetuto quanto accaduto nella precedente settimana, e precisamente con il volo delle 17,35: molti passeggeri, respinti, hanno dovuto attendere il volo successivo delle 21,25.

Questo stato di cose, che si perpetua e non può essere tollerato con rassegnazione, va modificato al più presto.

Il disservizio « Alitalia » e la mancanza di adeguati collegamenti tra Roma e Palermo non solo creano notevoli e pesanti disagi negli abituali viaggiatori, ma soprattutto arrecano un notevole danno al flusso turistico per la Sicilia in quanto scoraggiano chi intende recarsi nelle città siciliane.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere come il Ministro intenda risolvere il grave problema degli scarsi collegamenti aerei Roma-Palermo e viceversa e quale azione voglia portare avanti nei confronti della compagnia aerea di bandiera, che è una struttura pubblica, affinchè fornisca un servizio normale e civile anche per i viaggi da e per la Sicilia.

(4 - 00782)

(10 aprile 1984)

RISPOSTA. — I collegamenti con la Sicilia hanno avuto negli ultimi anni un'attenzione particolare da parte della Direzione generale dell'aviazione civile che si è concretizzata in un potenziamento dei servizi (tra cui un sesto collegamento giornaliero Catania-Roma) e nella capacità offerta con l'immissione dei nuovi DC-9/80 su alcuni collegamenti giornalieri Roma-Catania e Roma-Palermo, nonchè in un miglioramento degli orari.

Attualmente la linea Roma-Palermo è servita da sei collegamenti giornalieri, cui si è aggiunta una frequenza trisettimanale nel periodo 17 giugno-1° agosto, nei giorni di martedì, venerdì e sabato, ovvero nei giorni di maggior affluenza.

L'ammodernamento della flotta « Alitalia », tuttora in fase di realizzazione, non consente per il contingente ulteriori potenziamenti di collegamenti da e per la Sicilia, al pari di altre situazioni nazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, gli episodi segnalati, si fa presente che il fenomeno dell'*overbooking*, o prenotazione in sovrannumero, rispetto ai posti disponibili, è di pratica usuale dei vettori nazionali e stranieri e tende ad eliminare gli inconvenienti derivanti, al vettore ed ai passeggeri corretti, dal comportamento, assai generalizzato nei viaggiatori, di effettuare prenotazioni, su più voli, che in seguito non solo non vengono utilizzate, ma neanche disdette.

Pertanto si verifica spesso che al momento della partenza molti passeggeri, regolarmente prenotati, non si presentino all'accettazione e di conseguenza l'aeromobile

parta con posti ancora disponibili che avrebbero potuto essere, viceversa, regolarmente venduti.

Le circostanze evidenziate risultano conseguenti all'occasionale contemporanea presenza di tutti i passeggeri prenotati.

Si fa infine presente che la pratica commerciale dell'*overbooking*, regolamentata in sede europea in base ad una risoluzione adottata dall'Associazione linee aeree europee (AEA) e ad una raccomandazione della Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), è oggetto di esame e di studio da parte della IATA (International Air Transport Association), che considera il problema con attenzione affinchè siano tutelati gli interessi dell'utenza.

La Direzione generale dell'aviazione civile non mancherà di adeguarsi alle eventuali direttive al riguardo.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(26 settembre 1984)

SEGA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del grave ritardo nella concessione alla signora Bruna Felicardi, vedova del perseguitato politico antifascista Zago Severino, deceduto il 26 dicembre 1956, dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 (domanda posizione n. 31867).

Si fa presente che, data l'anzianità e date le precarie condizioni di salute, l'interessata rischia di non poter beneficiare del predetto assegno di benemerenza.

(4 - 01087)

(26 luglio 1984)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Bruna Felicardi è stato emesso, in data 12 aprile 1984, decreto ministeriale numero 11074/PP, e ciò in esecuzione della delibera n. 71736 del 26 gennaio 1984 della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali e agli internati civili in Germania e loro congiunti.

Con il cennato decreto ministeriale, alla predetta è stata concessa, quale vedova del perseguitato politico Severino Zago, la riversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 1° settembre 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto provvedimento è stato trasmesso, con elenco n. 58 del 16 luglio scorso, alla Ragioneria centrale di questa Amministrazione per il visto di impegno ed il successivo inoltro alla Corte dei conti — ufficio controllo atti tesoro — per la prescritta registrazione.

Si assicura la signoria vostra onorevole che, non appena la Corte dei conti avrà provveduto a tale adempimento, il suindicato decreto ministeriale verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente Direzione provinciale del tesoro di Rovigo, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Felicardi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(4 ottobre 1984)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quante sono le scuole di danza classica e moderna in Italia e qual è la loro distribuzione geografica;

quante di queste sono pubbliche (presso accademie, conservatori o enti lirici) e quante private;

quante, fra le private, hanno richiesto e ottenuto la presa d'atto ministeriale;

quante di queste scuole (ancorchè il requisito non sia più richiesto sulla base della sentenza n. 240/70 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 25) sono rette da insegnanti in possesso di titolo di maestro di danza conseguito in Italia o all'estero;

se il Ministro è a conoscenza del fatto che l'enorme proliferazione di corsi e di scuole di danza classica e moderna, avvenuta in conseguenza della succitata sentenza della Corte costituzionale, mentre da un lato ha avuto il benefico effetto di creare stuoli di tersicorei e legioni di ballettomani, dal-

l'altro, qualora gli insegnanti non siano all'altezza del loro compito, rischia di compromettere l'integrità di quegli allievi-bambini che si avvicinano alla danza in non perfette condizioni fisiche.

Infatti (ferma restando, a norma dell'articolo 33 della Costituzione, la libertà d'insegnamento delle arti e delle scienze), è opinione diffusa che un non corretto esercizio coreutico nell'arco dell'età evolutiva possa accentuare difetti congeniti e procurare anomalie della crescita regolare. Ciò può accadere quando i giovani allievi non siano preventivamente sottoposti a visita medica specialistica e quando inabili insegnanti li addestrino precocemente in modo troppo impegnativo.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non sia allo studio una regolamentazione che — limitatamente all'insegnamento a giovani in età di scuola dell'obbligo — imponga agli allievi una visita medica per ricognizione dell'idoneità fisica e agli insegnanti un titolo che li abiliti ad impostare i corpi dei bambini e degli adolescenti, e tutto ciò perchè dall'attività coreutica si ottengano solo quei benefici fisici e artistici desiderati dal costituente.

(4 - 00849)

(9 maggio 1984)

RISPOSTA. — In ordine alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione in oggetto, si fa anzitutto presente che la sola scuola pubblica di danza amministrata da questo Ministero è l'Accademia nazionale di danza, con sede in Roma, istituita al fine di fornire danzatori, insegnanti, coreografi e compositori di danza.

Relativamente a tale istituzione, non si pongono i problemi segnalati, atteso che gli alunni sono soggetti a controlli medici e i docenti sono in possesso del prescritto titolo di studio.

Diversa e non suscettibile di controllo si presenta, invece, la situazione per quanto riguarda il funzionamento, nello specifico settore, di scuole meramente private, la cui apertura — dopo la nota sentenza della Corte costituzionale alla quale ha fatto riferimento anche la signoria vostra onorevole — non è più soggetta a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione scolastica.

Peraltro, non sempre le scuole suddette provvedono a notificare al Ministero la propria apertura — è noto, infatti, che per la omissione di detto adempimento non è prevista alcuna sanzione — per cui qualsiasi ricognizione non può ovviamente rispecchiare con assoluta attendibilità la situazione esistente.

Sulla base, comunque, degli atti acquisiti, i corsi privati di danza funzionanti con presa d'atto ministeriale, sono stati, nello scorso anno scolastico, n. 72, mentre per altri n. 25 corsi sono tuttora in corso gli adempimenti istruttori conseguenti alla richiesta della presa d'atto.

La distribuzione territoriale dei corsi in questione è quella risultante dal prospetto allegato (*).

(*) *Dati numerici sui corsi di danza classica.*

Situazione all'anno scolastico 1983-84

Regione	Numero corsi con presa d'atto	Numero corsi con istanze di presa d'atto in istruttoria
Abruzzo	2	1
Calabria	3	
Campania	9	4
Emilia-Romagna	5	
Friuli-Venezia Giulia	5	
Lazio	17	3
Liguria	2	
Lombardia	4	3
Marche	3	2
Piemonte	6	
Puglia	5	4
Sicilia	1	
Toscana	2	5
Umbria	5	
Veneto	3	3
Totale	72	25

N.B. — Tutti i predetti corsi sono meramente privati nel senso di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

Premesso, inoltre, che non risultano pervenute notifiche per l'apertura di corsi di danza moderna e che non esistono scuole di danza pareggiate, si osserva che, allo stato della normativa, l'esercizio della funzione docente, nelle scuole meramente private, non è condizionato al possesso di alcun titolo particolare: è noto infatti che la Corte costituzionale, con decisione n. 240 del 23 luglio 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1951, n. 25, che, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di maestro di danza, prevedeva lo specifico titolo rilasciato dall'Accademia nazionale dianzi menzionata.

In presenza, pertanto, della situazione esistente, e considerata soprattutto l'esigenza di prevedere efficaci controlli medici atti a tutelare la salute e l'incolumità degli allievi e ad evitare l'accentuarsi di eventuali difetti fisici e anomalie della crescita, questo Ministero non sottovaluta certamente le problematiche sollevate ed auspica che adeguate soluzioni possano essere trovate, sul piano normativo, nell'ambito di una seria regolamentazione delle istituzioni scolastiche non statali.

Allo stato attuale, questo Ministero può intervenire con misure che possono condurre fino alla chiusura della scuola, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 19 gennaio 1942, n. 86, solo ove vengano accertate gravi irregolarità e inadempienze di ordine didattico e morale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(25 settembre 1984)